

CIRCOLARE N.02 – GENNAIO 2022

Novità in materia di nomine e figure della Sicurezza

Preposto e Datore di Lavoro D.L. 146/2021

Modifiche al D.lgs 81/2008

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica il D.Lgs. 81/08, testo unico su sicurezza e salute nel lavoro. Riepiloghiamo le principali modifiche che interessano la parte dei PREPOSTI e dei DATORI di LAVORO. In altre circolari spiegheremo l'inasprimento delle sanzioni e le modalità operative relative ai controlli degli enti competenti.

- **all'art. 18** (obblighi del datore di lavoro del dirigente) **è stato aggiunto di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19**; i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle relative attività; il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. **NON SONO PREVISTI UN NUMERO ADEGUATO DI PREPOSTI, PER LE AZIENDE CHE LI HANNO GIA' INDIVIDUATI CONTINUANO CON LE STESSE FIGURE, PER CHI NON LI HA MAI NOMINATI PERCHE' NON ERANO PRESENTI, PROGRAMMARE L'IDENTIFICAZIONE.**
- nell'art. 19 (obblighi del preposto) la lettera "a" del primo comma è stata modificata in «sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;
- sempre nell'art. 19 (obblighi del preposto) è stata aggiunta al comma 1 la lettera «f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»
- all'art. 26 (appalti) è stato aggiunto il comma «8 -bis . Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»


PREPOSTO E DATORE DI LAVORO – LA FORMAZIONE

entro il **30/06/2022** verrà adottato un nuovo Accordo Stato Regioni che rivisiterà gli Accordi preesistenti e che disciplinerà:

i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per il DATORE DI LAVORO oltre alle modalità di verifica finale di apprendimento **OBBLIGATORIA** per i discendenti di tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

la formazione dei preposti andrà ripetuta con **cadenza almeno biennale**, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, e dovrà essere svolta in presenza;

RIMANIAMO IN ATTESA DELL'ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE PREGRESSA, QUANDO E SE RITENUTA VALIDA



viene specificato in cosa consiste l'addestramento ("l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza") e indicato che dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato.

A quanto pare viene previsto per la prima volta l'obbligo generalizzato di formazione per il Datore di lavoro, che finora riguardava solo i casi di svolgimento diretto dei compiti di RSPP.


Altra significativa modifica riguarda le funzioni dell'Ispettorato del Lavoro come organo di vigilanza su salute e sicurezza nel lavoro.

Le modifiche al D.Lgs. 81/08 SONO GIA' IN VIGORE, anche se per i dettagli sulla nuova disciplina della formazione bisognerà attendere l'emanazione degli Accordi Stato Regioni per metà 2022.

PREPOSTO – I COMPITI

Nella tabella sottostante, l'Art. 19 **ante** / **post** modifica attuata dal DL n. 146/2021.

Art. 19 - Obblighi del preposto / ante <u>DL n. 146/2021</u>	Art. 19 - Obblighi del preposto / post <u>DL n. 146/2021</u>
<p>1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p> <p>a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;</p> <p>b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p>	<p>1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:</p> <p>a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; (1)</p> <p>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p>
<p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</p> <p>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p> <p>g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.</p>	<p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</p> <p>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p> <p>f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; (2)</p> <p>g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.</p>



Consulenze Mapelli SRL stp
Andrea Mapelli